

Genitori di persone con handicap grave.

Mi vengono richiesti termini e modalità per la richiesta e la fruizione di un permesso di due anni al fine di assistere figlio minore affetto da handicap grave.

La norma che disciplina tale forma di permesso è data dalla legge n.53 del 2000 articolo 4 che, così come modificata dalla successiva legge 388/2000 e quindi dal decreto legislativo n.151/2001 e quindi ancora dalla legge 350/2003.

Il testo attualmente in vigore è il seguente è dato dal decreto legislativo n.151 e successive modifiche che all'articolo 42 che al comma 5 così stabilisce:

5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. (2) (3) (4)

Dunque, deve trattarsi di una situazione di handicap definita ed accertata in base alla legge n.104 del 1992.

La richiesta può essere effettuata alternativamente da uno dei due genitori.

Il congiunto assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno in strutture specialistiche delegate alla sua assistenza. Il familiare, genitore, non deve essere necessariamente convivente con l'assistito.

Nulla rileva che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario.

Non serve più, come richiesto una volta dall'INPS, presentare un piano motivato di assistenza all'atto della presentazione della domanda. E' comunque necessario che l'assistenza, anche se non quotidiana, assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza.

Il permesso nel limite dei due anni comprensivi di sabati e domeniche può essere goduto una sola volta nella vita lavorativa. Può essere goduto anche in maniera frazionata.

Sono compresi nel periodo di congedo straordinario anche i sabati e le domeniche.

Il permesso deve essere concesso entro 60 giorni dalla richiesta.

Il lavoratore assente a tale titolo riceverà una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con un tetto massimo di 70 milioni rivalutata nel tempo. Il periodo sarà coperto da contribuzione figurativa. Per coloro che, ai fini pensionistici rientrano nel sistema di calcolomisto, il beneficio permette di ottenere sul conto assicurativo la stessa quota di accredito 33% della retribuzione spettante al lavoratore che non ha fruito dei permessi. Di conseguenza, l'assenza dal lavoro non procura alcuna penalizzazione ai fini del calcolo della quota di pensione liquidata con il sistema contributivo.

Il periodo di assenza è inoltre computabile nell'anzianità di servizio.

La retribuzione – indennità è parametrata sulla base dell'ultimo mese di retribuzione maturato prima dell'assenza.

L'ammontare comprenderà pure tredicesime, mensilità aggiuntive, gratifiche compatibili con l'assenza, eventuale quattordicesima con un limite annuo di 36.151,98 euro. Nel corso dell'assenza non si maturano ferie. L'assenza può essere fruita anche in maniera frazionata e può pure essere intervallata da un periodo di ferie residue.

La domanda va proposta all'INPS territorialmente competente e contestualmente va inviata pure al datore di lavoro mediante apposito modulo – Mod. Hand. 1 SR 07 – Al modulo va allegata la documentazione attestante l'invalidità.

La domanda ha validità annuale e quindi per la durata biennale deve essere reiterata.

Per quanto riguarda la posizione del datore di lavoro, si ritiene che egli debba verificare l'esistenza dei presupposti di legge. Se questi esistono, egli non ha potere discrezionale alcuno.

Spero di essere stato esauriente ed in ogni caso, resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Avvocato Fabio Petracci.